REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1308 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2021

che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2016/1629 ha stabilito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna conformi ai requisiti tecnici unificati.

(2) L'allegato I della direttiva (UE) 2016/1629 riporta un elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3.

(3) La suddivisione delle vie navigabili in zone è stabilita da ciascuno Stato membro per le vie navigabili situate nel suo territorio.

(4) Possono essere apportate modifiche alla classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione, su richiesta dello Stato membro interessato.

(5) Il 15 maggio 2018 la Repubblica francese ha presentato richiesta di modificare l'elenco delle vie navigabili della zona 1 situate nel suo territorio. È opportuno modificare di conseguenza la voce dell'allegato I relativa alla zona 1 delle vie navigabili interne dell'Unione aggiungendo la zona 1 per la Francia.

(6) Il 9 luglio 2019 il Regno di Svezia ha presentato richiesta di modificare l'elenco delle vie navigabili delle zone 1, 2 e 3 situate nel suo territorio, aggiungendo ulteriori vie navigabili interne svedesi alle zone 1, 2 e 3.

(7) In considerazione del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, è opportuno modificare l'allegato I al fine di sopprimere tutti i riferimenti alle vie navigabili interne situate nel suo territorio.

(8) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2019/1.

(9) Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l'uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell'Unione alle navi adibite alla navigazione interna.
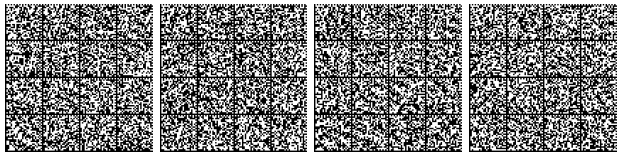
([1]) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.